



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Classificazione del Comune
- Articolo 3 - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 4 - Presupposto del canone
- Articolo 5 - Soggetti passivi

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 6 - Istanze per il rilascio di occupazione di suolo
- Articolo 7 - Tipi di occupazione
- Articolo 8 - Occupazioni occasionali
- Articolo 9 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 10 - Concessioni
- Articolo 11 - Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 12 - Rinnovo, proroga e disdetta delle concessioni
- Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 15 - Occupazioni abusive

TITOLO III - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- Articolo 16 - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 17 - Funzionario Responsabile
- Articolo 18 - Tipologia degli impianti pubblicitari
- Articolo 19 - Autorizzazioni
- Articolo 20 - Rimozione della pubblicità
- Articolo 21 - Esposizioni pubblicitarie abusive

TITOLO IV - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

- Articolo 22 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 24 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 25 - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 26 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 27 - Determinazione del canone
- Articolo 28 - Esenzioni
- Articolo 29 - Riduzioni del canone

Articolo 30 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 31 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

Articolo 32 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 33 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

Articolo 34 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

Articolo 35 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 36 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 37 - Rimborsi

Articolo 38 - Sospensione e dilazione del pagamento

Articolo 39 - Ravvedimento operoso, accertamenti e recupero canone

Articolo 40 - Sanzioni e indennità

Articolo 41 - Sanzioni accessorie

Articolo 42 - Autotutela

Articolo 43 - Riscossione coattiva

Articolo 44 - Contenzioso

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 45 - Passi carrabili e accessi a raso

Articolo 46 - Manifestazioni ed eventi

Articolo 47 - Attività di propaganda elettorale

Articolo 48 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

Articolo 49 - Occupazione per comizi e raccolta firme

Articolo 50 - Occupazioni per attività cinematografiche, televisive e fotografiche

Articolo 51 - Occupazione dello spettacolo viaggiante ed occupazione per l'esercizio di attività artistiche di strada

Articolo 52 - Occupazioni a sviluppo progressivo

Articolo 53 - Occupazione con elementi di arredo

Articolo 54 - Occupazione per esposizione merci fuori negozio - Divieto

Articolo 55 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie

Articolo 56 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

Articolo 57 - Occupazioni per traslochi

Articolo 58 - Occupazioni per lavori edili con e senza posa di ponteggi e steccati

Articolo 59 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali

Articolo 60 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità ed urgenza

Articolo 61 - Serbatoi

Articolo 62 - Occupazione con impianti di distribuzione carburanti

Articolo 63 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

Articolo 64 - Occupazione con griglie ed intercapedini

Articolo 65 - Occupazioni di altra natura

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 66 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

Articolo 67 - Pubblicità realizzata su carrelli della spesa dei supermercati

Articolo 68 - Frecce direzionali e pre-insegne

Articolo 69 - Locandine

Articolo 70 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71 - Regime transitorio

Articolo 72 - Rinvio

Articolo 73 - Disposizioni finali

ALLEGATO “A”

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, istituisce e disciplina nel Comune di Montepandone il nuovo **"Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"**, di seguito denominato "canone", di cui ai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..
2. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune di Montepandone e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente ed in difformità alle disposizioni del presente Regolamento.
5. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
6. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

Articolo 2 - Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune di Montepandone alla data del 31/12/2020, pari a 12.876 abitanti.

Articolo 3 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) **occupazione**: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È, altresì, vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

4. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

5. L'Ente, con atto di organizzazione interna, individua il Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone.

6. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a) per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico, c.d. dicatio ad patriam, consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.

5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b) per “**diffusione di messaggi pubblicitari**” si intende qualsiasi forma visiva od acustica di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o provata.

Fermo restando il disposto del comma 818 dell'articolo unico della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma abusiva, avvenga mediante impianti installati sul territorio comunale.

6. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 5 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto di pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il canone è indivisibile ed il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, come previsto dall'art. 1292 del C.C..

3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 C.C., o di chi ne fa le veci. Il rappresentante del condominio può procedere, ai sensi dell'art.1180, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio.

4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, il subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 6 - Istanze per il rilascio di occupazione di suolo

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda effettuare occupazioni di suolo pubblico è tenuto a presentare direttamente all'ufficio Protocollo dell'Ente, o trasmettere

telematicamente, ovvero tramite posta ordinaria, istanza, redatta in bollo, su apposito modulo, predisposto dall'ufficio competente al rilascio del provvedimento concessorio e reperibile anche sul sito internet istituzionale del Comune, ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data apposto dall'ufficio Protocollo comunale.

3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

4. La domanda deve essere redatta in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità i seguenti dati:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
- d) le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare;
- e) la destinazione d'uso;
- f) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- g) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
- h) la sottoscrizione del soggetto istante o di chi lo rappresenta, munito dei poteri di firma.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione) ritenuta necessaria dall'ufficio competente al rilascio. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR n. 445/2000 "*Testo Unico sulla documentazione amministrativa*".

6. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento invia all'interessato, mediante pec o altra forma equivalente, apposita comunicazione con cui ne è richiesta l'integrazione e fissa nella stessa un termine perentorio entro il quale la documentazione deve essere trasmessa all'ufficio competente.

7. Scaduto il termine perentorio di cui al comma precedente senza la produzione dei documenti richiesti, la predetta comunicazione vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

8. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al richiedente nel termine di 7 (sette) giorni dalla data della relativa richiesta.

9. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

10. Analoga domanda di cui al comma 1 deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

11. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve comunque richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

12. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la normativa vigente in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

13. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all'art. 8, comma 2.

Articolo 7 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 - Occupazioni occasionali

1. Per occupazioni occasionali si intendono:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq. effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;
- d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione è rilasciata a seguito di presentazione di una comunicazione scritta, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'ufficio comunale competente al rilascio, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 9 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al competente ufficio comunale di Polizia Locale, indicando la data di inizio dell'occupazione, la tipologia dei lavori e la superficie occupata. Entro 5 giorni dall'inizio dei lavori, l'occupazione dovrà essere regolarizzata attraverso la presentazione di apposita istanza di concessione in sanatoria, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a cinque giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 30%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio di Polizia Locale, competente al rilascio della concessione, su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza.

5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

6. Relativamente alle misure da adottare per la circolazione in occasione delle occupazioni d'urgenza, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 10 - Concessioni

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione (di norma la Polizia Locale, il SUAP per le attività produttive e l'ufficio Urbanistica per i soli passi carrabili) riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico ed il responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. n. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. n. 241/90.

3. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
4. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate.
6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
7. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà, quindi, procedere all'emissione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione.
8. L'atto di concessione deve contenere:
- a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
 - b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione, nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto all'articolo 11 del presente Regolamento.
9. Le concessioni sono inviate telematicamente al richiedente o ritirate dallo stesso presso gli sportelli di competenza, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
10. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo che disciplina le occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
11. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
12. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada, solo esclusivamente ove riporti precisa e formale indicazione di tutti dati necessari per identificare il suolo pubblico oggetto di occupazione e le relative prescrizioni.
13. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune, nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà, comunque, darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito, curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Responsabile della Polizia Locale in caso di modifica della viabilità veicolare.

14. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, anche al soggetto cui competono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 11 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- g) custodire con diligenza l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione, rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- h) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'ufficio competente al rilascio della concessione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), dell'art. 5, comma 1, ed art. 21, comma 1 del presente Regolamento.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito del quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
8. Il caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario può:
- a) non dipendere dal concessionario: in tal caso questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione.
 - b) derivare dalla rinuncia unilaterale scritta del concessionario. In tal caso:
 - b1) se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - b2) se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per le concessioni temporanee, verrà concesso il rimborso, calcolato a giorni, relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione. Per le concessioni permanenti, verrà concesso il rimborso in misura proporzionale ai dodicesimi di anno di mancato utilizzo successivi alla data di comunicazione della rinuncia.
9. E' consentito il trasferimento della concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario, previo pagamento anticipato della differenza del canone dal giorno della nuova concessione ovvero rimborso della maggiore somma versata laddove il nuovo canone sia inferiore a quello già dovuto.

Articolo 12 - Rinnovo, proroga e disdetta delle concessioni

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Ufficio.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'ufficio competente con le stesse modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento almeno cinque giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee e almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. La proroga, in via generale, non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione originaria. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini della determinazione del calcolo del canone.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro la scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta comporta l'esonero dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione della stessa.

Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente Regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile dell'ufficio competente, riconosciuta la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto comporta automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di

suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;

4. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) e b) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 15 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 15 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali, come definite dal presente Regolamento, per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario, salvo i casi di subingresso previsti dal presente Regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio: il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico, in solido, di coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'applicazione dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie non escludono il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti

dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 16 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Titolo II del presente regolamento.

Articolo 17- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Titolo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 18 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 19 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata su apposito modulo, reperibile sul sito internet istituzionale del Comune, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
3. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione, si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.
4. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procederà alla determinazione del canone dovuto dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
5. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
7. Le autorizzazioni sono consegnate esclusivamente in via telematica tramite PEC.
8. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
9. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
10. Copia digitale del provvedimento amministrativo verrà inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio (Ufficio Urbanistica), all'eventuale Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti soggetto deputato al supporto esterno anche ai fini della determinazione dell'importo del canone dovuto.
11. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome, inviando, all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi della autorizzazione in questione.
12. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La voltura dell'autorizzazione, comunque, non dà luogo a rimborso.
13. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 11, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva, comportando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 40 del presente Regolamento.
14. In merito al rinnovo, disdetta, revoca, mancato o ridotto utilizzo, estinzione o decadenza dell'autorizzazione, trova applicazione quanto previsto nel Piano Generale degli Impianti pubblicitari vigente.

Articolo 20 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione, effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze di utilità pubblica, è dovuto il rimborso parziale del canone, pari alla quota calcolata a decorrere dal giorno successivo alla effettiva del mezzo pubblicitario.
3. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna d'esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'art. 1, comma 833, lett. l) della Legge n. 160/2019, verrà applicata a partire dall'anno successivo.

Articolo 21 - Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Dall'esposizione pubblicitaria abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 40 del presente Regolamento. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.

TITOLO IV - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 22 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. n. 160/2019, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività

esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq.: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq. (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate sulla base dei seguenti elementi:

a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

b) per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade cittadine vengono suddivise in categorie. La classificazione delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche in funzione degli elementi di cui sopra è stata recepita nell'allegato del presente Regolamento;

c) al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, sono predeterminati coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria. Le tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono deliberati dalla Giunta comunale.

2. Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente le seguenti disposizioni.

A. Norme di carattere generale:

a) per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

b) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate.

B. Norme specifiche:

a) se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze eventualmente classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa corrispondente alla categoria più elevata;

b) sono equiparati alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta, purché siano le uniche insegne indicanti l'attività;

c) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;

d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;

e) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;

f) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;

g) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;

h) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

i) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

C. Pubblicità su veicoli:

a) i veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada;

b) per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio;

c) il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

3. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 24 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Ai fini della componente di occupazione del suolo pubblico del canone unico, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 4 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento, di cui ne è parte integrante.
3. Ai fini della componente pubblicitaria del canone unico, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su un'unica categoria tariffaria costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento, di cui ne è parte integrante.
4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, la categoria di riferimento per la determinazione del canone è quella di appartenenza delle strade limitrofe.

Articolo 25 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata; per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Municipale;
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera di Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria nella quale ricade la superficie maggiore.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 26 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività; per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria su cui ricade la superficie maggiore.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 27 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 (trenta) giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di durata superiore a 30 giorni, si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.

4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

8. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 28 - Esenzioni

1. Per disposizione di legge sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall'art. 1, comma 833, lett. m) della L. n. 160/2019;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;

s) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli in ricarica.

2. Oltre le esenzioni obbligatorie per legge elencate nel precedente comma, sono previste, ai sensi del comma 821, lettera f), dell'articolo unico della L.160/2019, le seguenti ulteriori esenzioni:

- a) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da privati o imprese edili per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ubicato all'interno delle mura castellane per la durata non superiore al periodo richiesto nell'istanza e comunque per un periodo complessivo, incluse le eventuali proroghe, non superiore a n. 3 anni.

Sono considerati interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art.1, comma 1 del D.Lgs.449/1997 (Finanziaria 1998), quelli qui di seguito, a titolo non esaustivo, riportati:

- a) interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge 457/1978 realizzati:

- sulle parti comuni di edifici residenziali;
- sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale;
- sulle relative pertinenze.

Gli interventi che danno diritto all'esonero sono quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;

- b) superamento o eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) opere che hanno come fine la cablatura degli edifici;
- d) opere finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento acustico e al risparmio energetico;
- e) opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica;
- f) interventi effettuati per la messa a norma degli edifici;
- g) opere interne;
- h) parcheggi pertinenziali.

La richiesta di occupazione deve riportare, tra l'altro, gli estremi di presentazione della dichiarazione di inizio a costruire (D.I.A.) o gli estremi del permesso di costruire;

- b) ai fini di promozione turistica e di riqualificazione del centro storico del capoluogo, le occupazioni effettuate dalle attività commerciali ubicate all'interno e lungo le vie perimetrali delle mura castellane sono esenti per i primi 10 metri quadrati;
- c) le occupazioni riferite a determinate manifestazioni ed iniziative aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso e turistico, che prevedano, con apposita delibera di Giunta, il patrocinio oneroso e/o la collaborazione da parte del Comune, purché in tali manifestazioni ed iniziative non sia attuata la somministrazione non gratuita di alimenti e bevande ivi comprese quelle aventi una particolare rilevanza promozionale del territorio comunale a livello nazionale;
- d) le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- f) le occupazioni per l'esercizio dell'attività artistica di strada esercitata ai sensi del comma 6 del successivo articolo 51;

- g) le occupazioni con elementi di arredo urbano, di cui all'art. 53 del presente Regolamento, di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno;
- h) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- i) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq., presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;
- j) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- k) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
- l) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- m) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno.

3. E' consentito alle scuole pubbliche e paritarie l'allestimento, senza necessità di preventiva autorizzazione, di una tabella o bacheca di dimensioni massime centimetri 70x100 e sporgenza non superiore a centimetri 4, da utilizzare per comunicazioni attinenti alle attività scolastiche e complementari, prive di valenza commerciale.

4. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:

- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- b) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune stesso riguardante la propria attività istituzionale;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
- d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- e) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;
- f) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
- g) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.

5. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto esclusivamente il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato in base alle disposizioni contenute nel seguente Titolo III del presente Regolamento.

6. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, sarà richiesto il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione del canone, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio in applicazione del successivo art. 44 del presente Regolamento.

Articolo 29 - Riduzioni del canone

1. In relazione alle occupazioni ed alle esposizioni pubblicitarie riferite a determinate manifestazioni ed iniziative aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso, enogastronomico e turistico, che prevedano il patrocinio non oneroso da parte del Comune e/o la collaborazione con altri Enti Pubblici Territoriali, è disposta la riduzione del canone di una percentuale del 40%. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

2. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:

- a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
- c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1.000 mq.

Articolo 30 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla legge:

- Comuni fino a 20.000 abitanti € 1,50

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a € 800,00 (ottocento). Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato con autodichiarazione da inviare mediante pec al Comune competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e negli anni successivi al primo entro il 30 aprile di ciascun anno, mediante gli strumenti di pagamento previsti dalla legge.

4. Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di pubblica utilità, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 31 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 23, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie complessiva da destinare alle pubbliche affissioni nel territorio comunale è così ripartita:
 - a) il 15 per cento per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica;
 - b) il 75 per cento per le affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale;
 - c) il 10 per cento per l'affissione diretta da parte di soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

Articolo 32 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del Concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 (dieci) giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge n. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale. Per periodi di esposizione superiori ai 10 gg., ogni ulteriore periodo successivo di 5 gg o frazione prevede l'applicazione del canone standard giornaliero ridotto al 30%.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il canone è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a 50 copie. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
5. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 33 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 34;

- b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e, pertanto, non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 34 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Monteprandone da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 35 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il Concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita al Concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 36 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n.193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. n.160/2019.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, prima del ritiro della concessione o dell'autorizzazione. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è, pertanto, subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato in un'unica soluzione, prima del ritiro della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro i termini fissati con delibera di cui al comma successivo.
4. La Giunta Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone annuale, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento in modalità rateale (nn. 4 rate), ammessa se l'importo annuale è superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione o esposizione pubblicitaria.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 40 del presente Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019.
10. Annualmente il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare il prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti a titolo di canone unico per occupazione o esposizione pubblicitaria permanente e delle relative scadenze. Resta, comunque, l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze. Qualora il soggetto passivo non riceve il prospetto di liquidazione in tempo per provvedere al versamento, dovrà premunirsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare una copia del prospetto stesso.

Articolo 37 - Rimborsi

1. La richiesta di rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di canone unico deve essere presentata con apposita istanza utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ente nel proprio sito internet istituzionale. Il predetto modello, debitamente compilato, deve essere trasmesso all'ufficio Protocollo mediante consegna a mano, pec o altra equivalente modalità, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione.
2. L'ufficio comunale competente dovrà evadere la suddetta richiesta emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno per lo stesso canone.
4. Alla somma da rimborsare a titolo di canone unico indebitamente versato, si aggiungono gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso per somme inferiori ad € 5,00.

Articolo 38 - Sospensione e dilazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie permanenti possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Funzionario Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo. Analoga procedura si applica anche in caso di gestione del canone affidata a terzi.
3. La condizione di obiettiva e temporanea difficoltà economica si ha quando il contribuente si trova in una situazione tale da non consentirgli il pagamento del debito di cui al comma precedente in unica soluzione alla scadenza, senza però pregiudicare l'adempimento della prestazione,

essendo, comunque, in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

4. Non hanno accesso alle rateizzazioni i soggetti passivi nei cui confronti sussiste il fondato pericolo della riscossione, versando in difficoltà così gravi da non consentire l'adempimento della prestazione neanche in forma dilazionata.

5. L'istanza per la rateizzazione deve essere trasmessa dall'interessato all'ufficio competente o al soggetto affidatario, mediante consegna diretta, raccomandata a/r o pec o altra modalità equivalente, di apposito modello, debitamente compilato, messo a disposizione dell'ente anche nel proprio sito internet istituzionale.

6. Per importi da rateizzare fino ad € 5.000,00 è sufficiente, per il debitore, dichiarare nella istanza lo stato di temporanea difficoltà e l'interesse a voler saldare il debito. In caso di importi superiori ad € 5.000,00, il debitore, se persona fisica o ditta individuale in regime fiscale semplificato, è tenuto ad allegare alla istanza di rateizzazione l'ISEE del proprio nucleo familiare, mentre, se persona giuridica o ditta individuale in regime ordinario, è tenuto ad allegare l'ultimo bilancio, dovendo l'ufficio competente o il soggetto affidatario procedere alla valutazione della condizione economica-patrimoniale del debitore attraverso l'analisi dei predetti documenti.

7. Compete al Funzionario Responsabile dell'entrata, o al soggetto affidatario, l'esame dell'istanza di rateizzazione, la predisposizione e notifica del provvedimento di accoglimento con allegato il piano di dilazione, con la precisa indicazione delle rate ed i relativi importi, e la predisposizione e notifica dell'eventuale provvedimento di rigetto.

8. L'accoglimento o il rigetto della istanza di rateizzazione viene notificata mediante raccomandata a/r o mediante pec all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 gg. dalla data in cui è pervenuta l'istanza.

9. La rateazione non è consentita:

- a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 200,00;
- d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

10. La rateizzazione mensile è suddivisa secondo il seguente schema:

a)	SCAGLIONE € 100,01 - € 500,00		
	DA	A	NN. RATE
	€ 100,01	€ 200,00	1
	€ 200,01	€ 300,00	2
	€ 300,01	€ 400,00	3
	€ 400,01	€ 500,00	4
b)	SCAGLIONE € 500,01 - € 3.000,00		
	DA	A	NN. RATE

	€ 501,01	€ 800,00	5
	€ 801,01	€ 1.100,00	6
	€ 1.100,01	€ 1.400,00	7
	€ 1.400,01	€ 1.700,00	8
	€ 1.700,01	€ 2.000,00	9
	€ 2.000,01	€ 2.300,00	10
	€ 2.300,01	€ 2.600,00	11
	€ 2.600,01	€ 3.000,00	12
c)	SCAGLIONE € 3.000,01 - € 6.000,00		
	DA	A	NN. RATE
	€ 3.000,01	€ 3.250,00	13
	€ 3.250,01	€ 3.500,00	14
	€ 3.500,01	€ 3.750,00	15
	€ 3.750,01	€ 4.000,00	16
	€ 4.000,01	€ 4.250,00	17
	€ 4.250,01	€ 4.500,00	18
	€ 4.500,01	€ 4.750,00	19
	€ 4.750,01	€ 5.000,00	20
	€ 5.000,01	€ 5.250,00	21
	€ 5.250,01	€ 5.500,00	22
	€ 5.500,01	€ 5.750,00	23
	€ 5.750,01	€ 6.000,00	24
d)	SCAGLIONE oltre € 6.000,00		NN. RATE
	➤ € 6.000,00		36

11. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad Euro 100,00.

12. Su tutte le somme dovute, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello della esecutività dell'accertamento esecutivo e fino alla data della scadenza della prima rata.

13. Le rate mensili, nelle quali il pagamento è dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese, così come indicato nel provvedimento di accoglimento della istanza di rateazione. La prima

rata ha scadenza l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui viene notificato al contribuente il provvedimento di accoglimento della istanza di dilazione. E' obbligo del contribuente far pervenire al Funzionario Responsabile dell'entrata, o al soggetto affidatario, la copia della quietanza dei versamenti effettuati entro i 7 (sette) giorni successivi al pagamento.

14. Qualora l'importo oggetto di dilazione sia superiore a € 6.000,00, il contribuente, al fine dell'ottenimento del provvedimento di rateizzazione, è tenuto a prestare garanzia, a mezzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per la somma dovuta, inclusi sanzioni, interessi legali, spese di notifica, oneri di riscossione ed interessi di mora, per il periodo dell'intera rateizzazione. Una copia della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria deve essere consegnata al Funzionario Responsabile dell'Entrata o al soggetto affidatario unitamente all'istanza di rateizzazione. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

15. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito del mancato pagamento delle stesse (con cui si invita il titolare della concessione /autorizzazione alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata/e scaduta/e non corrisposta/e, con la maggiorazione degli interessi di mora calcolati al tasso legale dal giorno della scadenza, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna), il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, il debito non può più essere ulteriormente rateizzato, il debitore deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione e la concessione o autorizzazione si intende decaduta. Qualora il debitore non vi provveda, si procederà al recupero forzoso, essendo l'intero importo residuo immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

16. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza per mancato pagamento. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultano peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso, sempre considerando il debito residuo e lo schema di rateazione indicato nel precedente comma 10.

17. In caso di rigetto dell'istanza di rateazione o in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Articolo 39 - Ravvedimento operoso, accertamenti e recupero canone

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della Legge n. 449 del 1997.

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
8. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
9. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
10. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. n. 160/2019, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Articolo 40 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. n. 689/1981 e dall'art. 1, comma 821 della L. n. 160/2019.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) una indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità come determinata nella lettera a), ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992.
3. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni o di parziale pagamento del canone la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone versato tardivamente, omesso o versato parzialmente, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della L. n. 449/1997.

6. In caso di omesso o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981, quantificata in € 100,00.

Articolo 41 - Sanzioni accessorie

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalla stessa o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. n. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13, comma 2 della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in 7 (sette) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 42 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, può richiedere l'annullamento dell'atto se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell'istanza.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, l'ufficio competente può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto anche d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso ufficio competente.

Articolo 43 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari, nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

3. Non si procede al recupero coattivo del credito qualora la somma complessiva da riscuotere (canone, sanzione, indennità ed interessi) siano inferiori o uguali ad Euro 15,00 per anno.

4. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto affidatario.

Articolo 44 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 45 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati sono assoggettate al canone.

2. La tipologia dei passi carrabili e le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni sono individuate nel Regolamento Comunale per la disciplina degli accessi e dei passi carrabili vigente. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Non danno luogo ad applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse

4. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 (uno) metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

5. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone in tutti i casi previsti dallo specifico Regolamento comunale per la disciplina degli accessi e dei passi carrabili vigente. In tale ipotesi la

superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui al comma precedente.

6. Il canone relativo ai passi carrabili non è frazionabile nel caso di comproprietari del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

8. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile può essere avanzata all'Amministrazione la richiesta di abolizione. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale, ove necessario, sono a carico del richiedente.

Articolo 46 - Manifestazioni ed eventi

1. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.

2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri enti ed Uffici comunali (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, eccetera). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari, dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie.

3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà riportare la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.

4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.

5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree centrali ed auliche o di particolare interesse ambientale.

7. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rimanda al vigente regolamento comunale per la disciplina delle sagre, manifestazioni e/o feste paesane.

Articolo 47 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 48 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
2. Ogni singola concessione di suolo non potrà superare le dimensioni massime di 10 metri quadrati.

Articolo 49 - Occupazione per comizi e raccolta firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. La concessione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.
3. Per ragioni di ordine pubblico per il rilascio della concessione potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

Articolo 50 - Occupazioni per attività cinematografiche, televisive e fotografiche

1. L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.
2. La domanda con il programma generale delle attività deve esser presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.
3. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

Articolo 51 - Occupazione dello spettacolo viaggiante ed occupazione per l'esercizio di attività artistiche di strada

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge n. 337/1968 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche degli artisti di strada di cui al successivo comma 7;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere è sempre soggetta a concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente.

3. Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare allo sportello SUAP la relativa domanda, da predisporre su apposito modello, debitamente compilato, messo a disposizione dall'Ente.

4. In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione all'ufficio Protocollo dell'Ente dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti.

5. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

6. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;

b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;

c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;

d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

7. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

8. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

9. Le attività illustrate nel presente articolo devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Articolo 52 - Occupazioni a sviluppo progressivo

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore deliberato dalla Giunta Comunale.

Articolo 53 - Occupazione con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, zerbini, lampade, lanterne, lampioni, portamenù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Si ritiene acquisito il parere degli uffici trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
5. La collocazione degli elementi di arredo non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.

Articolo 54 - Occupazione per esposizione merci fuori negozio - Divieto

1. E' vietata a chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, marciapiedi pubblici o di uso pubblico, in aree comprese negli ambienti porticati o nelle aree pedonali, l'occupazione per esposizione di merci fuori del negozio.

Articolo 55 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie

1. Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone ed il superamento delle barriere architettoniche.
2. Per occupare il suolo pubblico con dehors, è necessario presentare apposita istanza presso lo sportello SUAP per il rilascio di una concessione.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda al vigente regolamento in materia.

Articolo 56 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 57 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio (Polizia Locale), con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 58 - Occupazioni per lavori edili con e senza posa di ponteggi e steccati

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.
5. Nello svolgimento dei lavori edili dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
6. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
8. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
9. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili eseguiti su fabbricati ubicati all'interno delle mura castellane si rimanda all'articolo 32 del presente Regolamento.

10. Non sono soggette a presentazione d'istanza le occupazioni riferite agli interventi edilizi di efficientamento energetico previsti all'art. 68 comma 8 del vigente regolamento edilizio comunale.

Articolo 59 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali

1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente Regolamento.

2. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.

3. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo). Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigenti disposizioni in materia di manomissioni e ripristini.

4. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:

- a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
- b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
- c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
- d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

5. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

6. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.

Articolo 60 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo PEC, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni comunali in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

Articolo 61 - Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 62 - Occupazione con impianti di distribuzione carburanti

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità, come disposto nell'articolo precedente.

Articolo 63 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. L'occupazione con infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici è soggetta al pagamento del canone unico.

2. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 64 - Occupazione con griglie ed intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini su area pubblica si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione in unica soluzione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 65 - Occupazioni di altra natura

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 66 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 67- Pubblicità realizzata su carrelli della spesa dei supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 68 - Freccie direzionali e pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente Regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

4. Solo nel caso in cui le pre-insegne risultano inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si dovrà tener conto della sola superficie del pannello perimetrato.

Articolo 69 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 70 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista l'autodichiarazione annuale, da presentarsi mediante pec entro il 30 aprile, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del

canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq. è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento: per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni degli articoli 6 e 16 del presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile del procedimento potrà:

a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal Regolamento, determinando e comunicando il canone dovuto;

b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal Regolamento, determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi eventualmente acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6.

Articolo 72 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si applica quanto dettato dall'art.1, commi 816-836 e 846-847 della Legge n. 160/2019, da disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 73 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

1) CLASSIFICAZIONE DELLE VIE E PIAZZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA COMPONENTE OCCUPAZIONE (NN.4 CATEGORIE)

CATEGORIA I		CATEGORIA II	
L.GO	VENTIQUATTRO MAGGIO	VIA	ADRIATICO
P.ZZA	DELL'UNITA'	VIA	BORGIO DA MARE
P.ZZA	MADONNA DELLA PACE	VIA	BORGIO DA MONTE
VIA	ALESSANDRO MANZONI	VIA	BORGIO DA SOLE
VIA	ANTONIO GRAMSCI	VIA	BORGIO NUOVO
VIA	BEATO VENANZIO DA FABRIANO	VIA	DON LORENZO MILANI
VIA	BENEDETTO CROCE	VIA	EUGENIO MONTALE
VIA	CESARE BATTISTI	VIA	GABRIELE D'ANNUNZIO
VIA	CIRCONVALLAZIONE SUD	VIA	GIOVANNI VERGA
VIA	COLLE GIOIOSO	VIA	INDIPENDENZA
VIA	DEGLI OLEANDRI	VIA	MATTATOIO
VIA	DEI PINI	VIA	MEDITERRANEO
VIA	DEI TIGLI	VIA	MIRAMARE
VIA	DELLA BARCA	VIA	MIRAVALLE
VIA	DELLA LIBERAZIONE	VIA	OTTANTACINQUESIMA STRADA
VIA	DELLE MAGNOLIE	VIA	OTTANTADUESIMA STRADA
VIA	DELLE ROSE	VIA	OTTANTAQUATTRESIMA STRADA
VIA	DELLO SPORT	VIA	OTTANTASEIESIMA STRADA
VIA	DON LORENZO MILANI	VIA	OTTANTASETTESIMA STRADA
VIA	DUE GIUGNO	VIA	OTTANTATREESIMA STRADA
VIA	ENRICO FERMI	VIA	PIAVE
VIA	EUGENIO MONTALE	VIA	POGGIO BELVEDERE
VIA	GABRIELE D'ANNUNZIO	VIA	SALVATORE QUASIMODO
VIA	GIACOMO MATTEOTTI	VIA	SAN BERNARDINO DA SIENA
VIA	GIOSUE CARDUCCI	VIA	SAN FRANCESCO D'ASSISI
VIA	GIOVANNI AMENDOLA	VIA	SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO
VIA	GIOVANNI PASCOLI	VIA	SAN LUIGI GONZAGA
VIA	GIOVANNI VENTITREESIMO	VIA	SAN NICOLÒ DI BARI
VIA	GIOVANNI VERGA	VIA	SANTA CATERINA
VIA	GIUSEPPE DI VITTORIO	VIA	SANTA CHIARA
VIA	GIUSEPPE MAZZINI	VIA	SANT'AGNESE
VIA	GUIDO ROSSA	VIA	TEVERE
VIA	INDIPENDENZA	VIA	TIRRENO
VIA	LUIGI PAOLUCCI	VIA	TRUENTO
VIA	MONTI	VIA	UMBERTO SABA
VIA	OTTANTAQUATTRESIMA STRADA	V.LO	PRIMO DI VIA MATTEOTTI
VIA	OTTANTASETTESIMA STRADA	V.LO	SECONDO DI VIA MATTEOTTI
VIA	PIAVE		
VIA	PRIMO MAGGIO		
VIA	SALARIA		
VIA	SALVATORE QUASIMODO		
VIA	SAN BERNARDINO DA SIENA		
VIA	SAN FRANCESCO D'ASSISI		
VIA	SAN GIACOMO		
VIA	SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO		
VIA	SAN LUIGI GONZAGA		
VIA	SAN NICOLÒ DI BARI		
VIA	SANTA CATERINA		
VIA	SANTA CHIARA		
VIA	SANT'AGNESE		
VIA	UGO FOSCOLO		
VIA	UMBERTO SABA		
VIA	VENTI SETTEMBRE		
VIA	VENTICINQUE APRILE		
VIA	VENTIQUATTRO MAGGIO		
VIA	VITTORIO ALFIERI		
V.LE	ALCIDE DE GASPERI		
V.LO	DI VIA DEI TIGLI		
V.LO	DI VIALE ALCIDE DE GASPERI		

CATEGORIA III	
C/DA	BARATTELLE
C/DA	BORA RAGNOLA
C/DA	CAVACEPPO
C/DA	CEPPOCAVALLO
C/DA	COLLE SANT'ANGELO
C/DA	COLLEAPPESO
C/DA	COLLENAVICCHIO
C/DA	COLLENAVICCHIO
C/DA	FONTE VECCHIA
C/DA	FOSSO DEI GALLI
C/DA	ISOLA
C/DA	ISOLA DI COLONNE
C/DA	ISOLA OVEST
C/DA	ISOLA SUD
C/DA	MACIGNE
C/DA	MACIGNE
C/DA	MOLINO
C/DA	MONTE RENZO
C/DA	MONTERONE
C/DA	MONTERONE
C/DA	MONTETINELLO
C/DA	MONTETINELLO
C/DA	SAN DONATO
C/DA	SAN DONATO
C/DA	SANTA MARIA DELLE GRAZIE
C/DA	SCOPA
C/DA	SOLAGNA RAGNOLA
C/DA	SPIAGGE
C/DA	SPIAGGE
TRAV.	DI VIA DELL'INDUSTRIA
TRAV.	DI VIA VENTiquattro MAGGIO
TRAV.	PRIMA DI VIA DEL TERZIARIO
TRAV.	PRIMA DI VIA DELL'ARTIGIANATO
TRAV.	QUARTA DI VIA DELL'ARTIGIANATO
TRAV.	QUINTA DI VIA DELL'ARTIGIANATO
TRAV.	SECONDA DI VIA
TRAV.	DELL'ARTIGIANATO
TRAV.	TERZA DI VIA DELL'ARTIGIANATO
VIA	BITOSSI
VIA	DEI LAVORATORI
VIA	DEL LAVORO
VIA	DEL LAVORO
VIA	DEL TERZIARIO
VIA	DELL'ARTIGIANATO
VIA	DELL'ARTIGIANATO
VIA	DELLE MANDRIE
VIA	DELL'INDUSTRIA
VIA	FOSSO ANTICO
VIA	FOSSO NUOVO
VIA	MONTERONE
VIA	MONTI
VIA	ORTI
VIA	OTTANTASETTESIMA STRADA
VIA	OTTANTESIMA STRADA
VIA	OTTANTUNESIMA STRADA

CATEGORIA IV	
P.ZZA	DELL'AQUILA
P.ZZA	QUATTRO NOVEMBRE
P.ZZA	SAN GIACOMO
VIA	CARLO ALLEGRETTI
VIA	CORSO
VIA	DEGLI ORTI
VIA	GIACOMO LEOPARDI
VIA	GUGLIELMO MARCONI
VIA	LIMBO
VIA	PIZZARULLO
VIA	ROMA
VIA	TAVARNELLE
VIA	BORGIO DA MARE (fino al civ.56)
V.LE	DELLE MURA
V.LO	DELLA DAMA

2) CLASSIFICAZIONE DELLE VIE E PIAZZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA COMPONENTE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Categoria UNICA (I)	INTERO TERRITORIO COMUNALE
---------------------	----------------------------